

## CONTENZIOSO

---

### ***La notifica nelle mani del portiere non è sempre valida***

di Luigi Ferrajoli

Con la recente [\*\*sentenza n. 3595 depositata in data 10 febbraio 2017\*\*](#), la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema relativo alla **legittimità della notifica della cartella o dell'avviso di accertamento eseguita dall'ufficiale giudiziario direttamente nelle mani del portiere** presso il domicilio fiscale della società destinataria.

In particolare, l'oggetto della controversia riguardava la **notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di una cartella di pagamento** per Iva ed Ires inerenti l'annualità 2005.

**La ricorrente, nella propria impugnazione, eccepiva la nullità della cartella di pagamento per la mancata notifica dell'avviso di accertamento.**

La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la medesima decisione veniva confermata in sede di appello dalla CTR della Lombardia, **sulla base del presupposto che la notifica della cartella era stata preceduta dalla notifica dell'atto impositivo prodromico**, avvenuta regolarmente tramite il messo comunale che aveva consegnato il plico **nelle mani del custode**, presso il domicilio fiscale del liquidatore della società.

La contribuente decideva di procedere ulteriormente in Cassazione, **rilevando l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso**, nonché eccependo la violazione degli [\*\*articoli 139\*\*](#) e [\*\*145 c.p.c.\*\*](#).

Nello specifico, la società sosteneva che la CTR non avesse adeguatamente motivato la propria decisione sia in **ordine alla mancata esplicitazione da parte dell'Ufficiale** delle informazioni assunte circa l'irreperibilità della società, sia in ordine al **mancato reperimento del liquidatore o di altro soggetto legittimato a ricevere l'atto notificato**, ai sensi dell'[\*\*articolo 139 c.p.c.\*\*](#), presso l'immobile sito in Milano, dove appunto il messo comunale aveva consegnato l'atto a mani del custode.

Non solo, secondo la contribuente **la CTR non avrebbe correttamente applicato le norme relative alla notificazione degli atti a mani del portiere dello stabile**, in quanto nel caso in esame la relata di notifica sarebbe carente delle ricerche eseguite dall'Ufficiale con riguardo sia al destinatario sia agli altri soggetti legittimati alla ricezione, *ex [\*\*articolo 139 c.p.c.\*\*](#)*.

La Corte di Cassazione, pertanto, **è stata chiamata a valutare la legittimità della notifica della cartella di pagamento direttamente nelle mani del portiere**.

Nel caso *de quo*, dall'esame della relata di notifica risultava che **la notificazione dell'atto impositivo era avvenuta mediante consegna del plico direttamente al custode dello stabile**, ove risiedeva il liquidatore, senza rispettare l'ordine preferenziale delle persone abilitate a ricevere la notifica dell'atto, stabilito dall'[\*\*articolo 139 c.p.c.\*\*](#)

Sotto tale profilo, la Suprema Corte, riprendendo i principi enunciati nelle precedenti pronunce (**Cassazione 22151/2015**), **ha rilevato la fondatezza delle eccezioni avanzate dalla contribuente**.

Nello specifico la Corte ha precisato che: *"in caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'articolo 139 c.p.c, comma 2, secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. È pertanto nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata"*.

Ne consegue che la Commissione Tributaria Regionale aveva trascurato l'aspetto fondamentale del contenuto della relata di notificazione, **limitandosi a considerare regolare la consegna del plico nelle mani del portiere**, stante il successivo invio dell'avviso a mezzo raccomandata al destinatario per renderlo edotto della notificazione *de qua*.

Sennonché tale avviso **nel caso di specie non aveva portato a conoscenza del destinatario la notificazione del plico** e neppure l'Agenzia delle Entrate aveva prodotto in giudizio alcuna prova a sostegno della legittimità di tale notifica.

Sulla base, pertanto, di quanto affermato nella pronuncia in **esame, la Suprema Corte ha ritenuto nulla la notificazione eseguita nelle mani del portiere: ha quindi accolto il ricorso proposto dalla società contribuente e ha condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di giudizio in favore della contribuente**.

Master di specializzazione

**TEMI E QUESTIONI DI DIRITTO PENALE TRIBUTARIO  
CON LUIGI FERRAJOLI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)